




DIRITTO CANONICO I


LIBRO II


Il Popolo di Dio




DAI CHIERICI E DAI LAICI PROVENGONO ... IL LORO STATO APPARTIENE ... ALLA VITA E ALLA SANTITÀ DELLA CHIESA [c. 207 §2]

Si tratta di quattro canoni (cc. 204 - 207) che precedono tutta la normativa del Libro II e che permettono di inquadrare la condizione del fedele nel Popolo di Dio tracciando la struttura della Prima Parte del Libro II — CDF, istr. *Inter Insigniores*, del 15/10/1976: « La Chiesa è un corpo diversificato, in cui ciascuno ha una sua funzione propria; i compiti sono distinti e non devono essere confusi. Questi, però, non determinano la superiorità dell'uno sull'altro; non forniscono pretesti all'invidia. L'unico carisma più grande - che può e deve essere desiderato - è la Carità (I Con 12-13). I più grandi nel regno dei cieli non sono i ministri, ma i santi ». Si veda anche: Giovanni Paolo PP. II, cost. ap. *Sacrae Disciplinae Leges*, del 25/01/1983, parr. 18.22.





Premessa generale: la normativa collocata in questo Libro del CIC (relativa agli obblighi e ai diritti: di tutti i fedeli; dei fedeli laici; dei fedeli chierici) non è esaustiva, in quanto riporta solo quelle norme generali che non trovano collocazione specifica nelle materie speciali del Codice stesso e pertanto le norme qui esposte devono necessariamente essere completate con tutto il resto della normativa codiciale.



spesso ai diritti corrispondono doveri non espressamente menzionati, ma moralmente cogenti!!!

Riferimento di fondo: questi canoni si muovono soprattutto nell'ottica del compito dei fedeli laici di animare la realtà temporale nella quale vivono e lavorano.

- a) questi canoni si muovono soprattutto nell'ottica del compito dei fedeli laici di animare la realtà temporale nella quale vivono e lavorano
- b) contribuiscono a specificare la dimensione autonoma del *laico* e lo sottraggono alla condizione di *esecutore/manovalanza* del clero nelle funzioni ministeriali (= *clericalizzazione*)
- c) perseguono il debito riconoscimento della giusta libertà di azione di ogni battezzato, responsabilizzandolo (pochi canoni come volontà di non limitarne le possibilità di azione)

3 questioni da tenere a mente

c. 224

→ i laici sono tenuti ad osservare sia questi canoni, sia quelli comuni a tutti i fedeli

c. 225 §§1-2

← obbligo e diritto - sia come singoli, sia come associazioni - di impegnarsi nella evangelizzazione
tale obbligo riguarda soprattutto l'animazione dell'ordine temporale

c. 226 §§1-2

← obbligo dei coniugi, mediante il matrimonio e la famiglia, di edificare il Popolo di Dio
obbligo gravissimo dell'educazione cristiana della prole

c. 227

→ diritto dei laici di vivere in libertà come cittadini, ma secondo lo spirito evangelico e secondo il Magistero, senza presentare le proprie tesi come dottrina della Chiesa

c. 228 §§1-2

← cooperazione negli Uffici Ecclesiastici (non esclusi quelli che richiedono la Sacra Potestas)
possibilità di essere *esperti* o *consiglieri* dei Pastori, se idonei per scienza, prudenza ed onestà

c. 229 §§1-3

← obbligo e diritto di acquisire la conoscenza della dottrina cristiana, secondo le proprie capacità
diritto di conseguire i gradi accademici nelle scienze sacre
possono insegnare le scienze sacre, osservate le disposizioni in ordine alla idoneità richiesta

c. 230 §§1-3

← laici uomini possono essere istituiti Lettori e Accoliti (occorrono età e doti richiesti)
qualsunque laico può svolgere ad actum le funzioni di Lettore, Accolito, commentatore, cantore ...
se non ci sono ministri, possono: ministero della parola, preghiere, battezzare, dare la Comunione

c. 231 §§1-2


← obbligo di formazione per svolgere in modo consapevole, diligente, assiduo qualunque incarico
possibilità di remunerazione in incarichi stabili

OBBLIGHI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI LAICI

[Parte I, Titolo II]

—
questi canoni, pur primariamente diretti ai laici, non sono, però, loro esclusivi, possono avere vigore anche per i chierici

- **Riferimento di fondo:** questi canoni regolano lo *statuto personale* dei chierici in quanto radicato nel sacramento dell'Ordine (= *principio gerarchico*)
- da m.p. *Ministeria Quaedam* (Paolo PP.VI - 1972): chierico = ministro sacro = ricezione di uno dei tre gradi del Sacramento dell'Ordine [episcopato e presbiterato conferiti *ad sacerdotium*; diaconato conferito *ad ministerium*: LG 29; Benedetto PP. XVI, m.p. *Omnium in mentem*, 26/10/2009]
- *consacrazione* (Cristo capo) e *missione* (universale missione salvifica della Chiesa) sono *componenti ontologici* della condizione di chierico, intimamente connessi e coesenziali alla condizione di chierico



OBBLIGHI E DIRITTI DEI MINISTRI SACRI O CHIERICI

[Parte I, Titolo III]

2

Capitolo I
la formazione
[cc. 232 - 264]

Capitolo II
l'incardinazione
[cc. 265 - 272]

Capitolo III
obblighi e diritti
[cc. 273 - 289]

Capitolo IV
perdita dello stato clericale
[cc. 290 - 293]

- riguardano la condizione personale del chierico e sono fondati sulla *consacrazione* e sulla *missione*

DOVERI

- obbedienza (Papa e Ordinario) [c. 273]
- fraternità e mutua cooperazione fra chierici [c. 275 §1]
- rispetto dei laici e della loro specifica funzione [c. 275 §2]
- tendere alla santità mediante vita spirituale e ministero [c. 276 §§1-2]
- dovere/dono del celibato [c. 277 §1]
- abito ecclesiastico [c. 284]

PROIBIZIONI

- di tenere condotte sconvenienti per lo stato clericale o da esso aliene [c. 285 §§1-2]
- di assumere incarichi pubblici con partecipazione del potere civile, come attività politica o sindacale [c. 285 §3]
- di amministrare i beni dei laici; di assumere uffici con onere del rendiconto; di firmare fideiussioni o cambiali [c. 285 §4]
- di esercitare attività affaristica e commerciale [c. 286]

DIRITTI

- di associazione (sia ecclesiastiche, sia civili, ma compatibili con gli propri dei chierici [c. 278 §§1-3])
- ad una remunerazione congrua e all'assistenza sociale [c. 281 §§1-3]
- ad un legittimo tempo di vacanza [c. 283 §2]

per sentenza di nullità della Sacra Ordinazione

per pena di dimissione dallo stato clericale

per rescritto della Sede Apostolica su richiesta dell'interessato o per abbandono dello stato clericale (*Norme Speciali*: facoltà speciali dell'Ordinario)


salvo la nullità, comporta la perdita di tutti i diritti e doveri propri, tranne il celibato (salvo richiesta espressa)

proibisce l'esercizio della Sacra Potestas, tranne in pericolo di morte (cfr. c. 976)

la riammissione può avvenire solo per rescritto della Sede Apostolica

LE PRELATURE PERSONALI

[Parte I, Titolo IV]



LE ASSOCIAZIONI
DEI FEDELI

[Parte I, Titolo V]

Precisiamo: si tratta di “norme quadro” — la maggior parte delle norme che riguardano ogni singola associazione di fedeli va rintracciata negli “Statuti”!

le Associazioni
possono differire
tra loro

- quanto ai fini propri
- quanto ai membri [chierici, laici, consacrati ... misti]
- quanto alla propria estensione [universale; internazionale; nazionale; diocesana ...]
- quanto alla struttura propria [sezioni locali; struttura sovradiocesana centralizzata; confederazioni ...]

caratteristiche
generali

- adesione assolutamente LIBERA e VOLONTARIA
- richiede un “PACTUM UNIONIS” da cui scaturiscono sia l’affiliazione stabile, sia un cumulo di diritti e doveri “sociali”
- l’autorità interna trae fondamento nei fedeli, che pongono a disposizione dell’associazione un ambito della propria autonomia privata [natura privata e non si tratta di Potestà di Giurisdizione]
- sono un “cammino di santità” nella Chiesa. In generale: a) si accetta e proclama la fede cattolica; b) si persegue l’unità e la comunione con il Romano Pontefice e con il proprio Vescovo, si partecipa al fine apostolico, cercando di valorizzare nella società umana la dignità dell’uomo [Christifideles Laici n. 30]

le Associazioni
“private”
di fedeli

- ampia autonomia e libertà
- sono costituite da fedeli che perseguono un fine ecclesiastico
- sono governate dagli stessi membri
- non posseggono “personalità giuridica” se non per speciale concessione (Decreto)
- non si ha formale erezione, ma semplice ricognizione degli Statuti (senza la quale possono essere “associazioni”, ma non “associazioni di fedeli”)

le Associazioni
“pubbliche”
di fedeli

- stretta dipendenza dall’autorità ecclesiastica [nella “fondazione”; nell’“operare”; nella “estinzione”]
- sono ENTI con personalità giuridica pubblica, che agiscono “nomine ecclesiae”
- devono essere ERETTE e ricevere la MISSIO CANONICA
- i loro BENI non sono più privati, ma BENI ECCLESIASTICI
- non necessitano dell’iniziativa dei fedeli per essere poste in essere

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

[Parte II]

I

la "Suprema Autorità" della Chiesa [cc. 330 - 367]

le "Chiese Particolari" e i loro raggruppamenti [cc. 368-572]

il "Romano Pontefice"

titoli

- Vescovo di Roma (dunque: Successore di Pietro)
- Capo del Collegio dei Vescovi
- Vicario di Cristo
- Pastore in terra della Chiesa Universale
- Patriarca della Chiesa Latina
- Sommo Pontefice

potestà

- ordinaria
- suprema
- piena
- immediata
- universale

Collegio dei Vescovi (*cum et sub Petro*)

Consacrazione Sacramentale

Comunione Gerarchica con il Capo e con i Membri del Collegio ("affetto episcopale")

potestà

- Solenne: Concilio Ecumenico
- Ordinaria: azione congiunta (vero atto collegiale)

"Istituti" operativi

Sinodo dei Vescovi

Cardinali

Curia Romana

Legati Pontifici (soprattutto: Nunzi Apostolici)

Segreteria di Stato

Consiglio per gli Affari Pubblici

Congregazioni

Tribunali (Segnatura e Rota Romana)

Pontifici Consigli


LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA

[Parte II]

2

la "Suprema Autorità" della Chiesa [cc. 330 - 367]

le "Chiese Particolari" e i loro raggruppamenti [cc. 368-572]



UNA QUESTIONE PARTICOLARE:

- PARROCCHIE -
 - PARROCI -
 - VICARI PARROCCHIALI -
- [cc. 515-552]

3



GLI ISTITUTI DI VIA CONSACRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA [cc. 573 - 746 CIC]

	IVCR Istituti di Vita Consacrata Religiosa	IVCS Istituti di Vita Consacrata Secolare	SVA Società di Vita Apostolica	ANACORETI [Eremiti / Cenobiti]	ORDO VIRGINUM ————— [ORDO VIDUUM]
Modo di assumere i Consiglio Evangelici [Povertà - Castità - ubbidienza]	I Consigli Evangelici sono assunti mediante VOTO PUBBLICO	I Consigli Evangelici non sono professati mediante Voto Pubblico, ma solo mediante un qualche vincolo sacro (es.: promessa)	come principio base NON HANNO i Consigli Evangelici; in realtà la maggioranza delle SVA li assumono anche con vincolo sacro (non escluso il voto pubblico)	I Consigli Evangelici sono assunti mediante VOTO PUBBLICO o altro VINCOLO SACRO	hanno solo il consiglio di verginità) professato con un "sanctum propositum" [normalmente assunto anche dalle vedove]
Vita Fraterna in comune	sono tenuti alla Vita Fraterna IN COMUNE	la Vita Fraterna NON E' IN COMUNE	la Vita Fraterna E' IN COMUNE (anche in modo rigido, poiché è funzionale all'apostolato)	pur vivendo nella solitudine, hanno la vita fraterna (sono "cuore della Chiesa"), tuttavia per definizione non hanno alcun tipo di vita in comune (salvo - a volte) qualche "atto comune"	hanno la vita fraterna - come tutti - ma solo un modico libello di vita in comune, dipendente dalle esigenze di apostolato
Rapporto con il Mondo	di base vi è una contestazione del mondo per il fatto che la vita convenutale è già una <i>separazione dal mondo</i> , che, dunque, prevede almeno in parte un approccio negativo con la visione del mondo; tuttavia, in funzione della attività apostolica si può avere una vera e propria contestazione (IVCR contemplativi) oppure un inserimento nel mondo per edificarlo (IVCR di vita attiva)	non vi è separazione dal mondo, ma inserimento per edificarlo dall'interno (tuttavia vi è una forma di contestazione segnalata dall'assunzione dei Consigli Evangelici)	quanto allo stile di vita fraterna in comune, manifestano una separazione dal mondo; quanto all'impegno apostolico, al contrario, evidenziano uno stretto contatto con il mondo	drastica separazione materiale con il mondo, ma mistico contatto con esso (se ne fanno carico nella preghiera e nella vita offerta a Dio)	non vi è di fatto separazione dal mondo perché vivono in esso e soprattutto perché operano dedicandosi al servizio della Chiesa; tuttavia vi è una modica separazione dal mondo per l'assunzione del Consiglio Evangelico di Verginità. [Le vedove hanno da poco un Ordo, ma non vi è ancora una Regola comune: le esperienze sono di tipo diocesano e sta al Vescovo determinare in concreto la loro Regola di Vita]